



TRIBUNALE DI VARESE

Il Giudice delegato al Registro delle Imprese

dott. Nicola Cosentino,

vista l'istanza depositata in data 6.4.2010 dal Conservatore del Registro delle imprese di Varese, con la quale veniva richiesta la cancellazione di ufficio, ai sensi dell'art.2191 c.c., dell'iscrizione al Registro delle Imprese della domanda giudiziale proposta da BARONI Roberto e avente ad oggetto il trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. della quota di un mezzo della partecipazione al capitale della società IMMOBILIARE SAN MARTINO S.r.l. nella titolarità di PAROTTI Daniela,

vista la documentazione allegata ed il fascicolo relativo all'impresa ;
sentite le parti all'udienza del 4.5.2010 e sciolta la riserva ivi assunta,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

La domanda di cancellazione d'ufficio proposta dal Conservatore deve essere accolta.

Nel vigente sistema di pubblicità d'impresa si rinviene, codificato nelle disposizioni di cui agli artt. 2188 e 2193 c.c. e 7, comma 2, lett. b), D.P.R. 7.12.1995, n. 581, un principio generale e fondamentale di tipicità degli atti soggetti all'iscrizione nel registro delle imprese.

Detto principio, proprio in effetti anche di altri sistemi di pubblicità, quale quello dei pubblici registri immobiliari e mobiliari, appare immanente alla stessa funzione pubblicitaria, la quale non tollera incertezza in ordine agli atti da pubblicizzare né ammette mere facoltà di pubblicizzare atti al di fuori dei casi previsti, in quanto l'affidamento dei terzi sarebbe compromesso dalla possibilità che siano pubblicizzati, con effetti pregiudizievoli, atti dei quali si ignorava incolpevolmente la soggezione a pubblicità. Essenziale è dunque la predeterminazione legale degli atti e dei fatti soggetti a pubblicità onde consentire ai terzi di conoscere preventivamente quali atti o fatti trovare rappresentati nel pubblico registro.

L'esame delle disposizioni in tema di pubblicità degli atti d'impresa rivela, pur dopo gli interventi di riforma della disciplina delle società di capitali di cui al D.Lgs. 17.1.2003, n. 6, l'assenza di qualsiasi disposizione che consenta l'iscrizione di domande giudiziali aventi ad oggetto il trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale.

L'art. 2470 c.c. (nel testo frutto della novella del 2003), dettato in materia di trasferimento delle suddette quote nell'ambito della disciplina delle società a responsabilità limitata (quale quella interessata dal presente procedimento), si limita a prevedere un obbligo di iscrizione del trasferimento della quota e ad introdurre (al terzo comma) un criterio di soluzione del conflitto tra più aventi causa dal medesimo soggetto basato sulla congiunta presenza di due presupposti: la priorità dell'iscrizione dell'atto di trasferimento sul registro delle imprese e la buona fede soggettiva dell'acquirente. Ancora, l'art. 2471 c.c. prevede ora l'iscrizione dell'atto di pignoramento (previamente notificato) avente ad oggetto la quota di partecipazione sociale.

Manca tuttavia una disposizione espressa che ponga l'obbligo, o l'onere, di iscrizione di domande giudiziali afferenti alle vicende traslative aventi ad oggetto la quota.

Si è sostenuto da parte di una significativa giurisprudenza di merito, già nel vigore della previgente disciplina, che a temperare il rigore del principio di tipicità delle iscrizioni avrebbe dovuto considerarsi l'altrettanto importante principio di completezza delle iscrizioni (le quali avrebbero dovuto cioè riguardare tutte le vicende in grado di modificare fatti e atti iscritti, ancorché non espressamente contemplati dal legislatore) e di trasparenza. A tal fine occorrerebbe evidentemente un'operazione interpretativa che, partendo da sicuri dati normativi, dovrebbe ricostruire il sistema in modo tale da colmare eventuali vuoti normativi attraverso un'interpretazione sistematica, sulla scorta della necessità di assicurare la conoscibilità da parte dei terzi di vicende che, pur diverse da quelle espressamente contemplate dal legislatore, si inserirebbero su queste ultime quali vicende modificative di atti o fatti soggetti, per espressa previsione di legge, a iscrizione.

In tale prospettiva, apparirebbe necessario ammettere l'iscrizione, in particolare, di domande giudiziali aventi ad oggetto vicende traslative della partecipazione sociale (domande di revocatoria, domande di simulazione, di nullità ovvero, come nel caso di specie, di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c.), proprio in quanto si tratterebbe di atti prodromici rispetto all'effetto finale dell'inefficacia di un trasferimento già avvenuto ovvero del trasferimento, questa volta autoritativo, della quota.

Siffatta operazione interpretativa apparirebbe giustificata solo a condizione che, dal sistema della pubblicità d'impresa, emergesse in modo inequivoco (dovendosi superare il ricordato principio di tipicità) la necessità della suddetta iscrizione e la possibilità di attribuirvi l'effetto tipico che la legge ad essa riserva, cioè quello, com'è noto, di prenotare gli effetti (questi sì traslativi) della pronuncia giudiziale sulla domanda, facendoli retroagire a quest'ultima.

Occorre considerare che, con riguardo alle domande giudiziali relative a vicende traslative della titolarità della quota di partecipazione sociale, la funzione pubblicitaria assolta dall'iscrizione della domanda non potrebbe svolgere di per sé alcuna funzione tipica del sistema vigente di pubblicità di impresa.

L'art. 2193 c.c. assegna infatti alla pubblicità del registro delle imprese, una funzione dichiarativa di opponibilità ai terzi, coerente alla funzione del sistema di pubblicizzare vicende relative all'impresa (la variazione della compagine sociale) e non già situazione giuridiche relative a beni (il trasferimento della quota di partecipazione al capitale sociale).

La suddetta opponibilità non avrebbe alcun senso se non riferita a vicende che modificano esse stesse la titolarità della quota (ad esempio il trasferimento coattivo disposto da un'eventuale sentenza emessa ai sensi dell'art.2932 c.c.). Diversamente, priva di utili effetti dichiarativi ai fini dell'opponibilità di una determinata vicenda avrebbe l'iscrizione della domanda giudiziale, che quell'effetto traslativo non può evidentemente produrre e che ha senso (riferendosi ad un atto prodromico ad un futuro trasferimento) solo in un sistema pubblicitario degli atti relativi alla circolazione giuridica di determinati beni.

Tale dato sistematico di diversità funzionale dei due sistemi pubblicitari preclude operazioni di osmosi normativa tra di essi.

Nel sistema della pubblicità immobiliare e mobiliare (dei beni mobili registrati) la trascrizione della domanda giudiziale, nei casi espressamente previsti, svolge come detto una peculiare funzione prenotativa degli effetti di opponibilità ai terzi della futura sentenza di accoglimento della domanda, effetti prenotativi frutto di espresse e speciali previsioni che difettano invece nel sistema di pubblicità d'impresa.

In altre parole, non basta estendere alla domanda giudiziale, quale atto prodromico del futuro trasferimento, l'obbligo di iscrizione sul registro delle imprese. Perché tale iscrizione abbia un'effettiva utilità, e cioè una funzione di soluzione dei conflitti inerenti alla circolazione della quota (ed è questa la finalità evidentemente perseguita da chi ha richiesto e ottenuto la denunciata iscrizione), occorrerebbe importare nel sistema di pubblicità d'impresa l'effetto prenotativo che la disciplina della pubblicità della circolazione giuridica degli immobili e dei beni mobili registrati attribuisce alla trascrizione della domanda relativa a giudizi in grado di produrre vicende trascrivibili di tali beni.

Sebbene tale operazione sia stata tentata da alcune pronunce giurisprudenziali, essa appare priva di qualsiasi fondamento giuridico in quanto i due sistemi di pubblicità (quello

d'impresa e quello della circolazione dei beni) hanno diversi presupposti e finalità e non possono ritenersi governati dai medesimi principi.

In conclusione, la domanda giudiziale non può essere iscritta sul registro delle imprese in quanto: a) il sistema di pubblicità d'impresa non conosce il meccanismo dell'effetto prenotativo della domanda giudiziale, né è possibile importarlo dalla disciplina speciale della trascrizione, non applicabile né estensivamente né analogicamente; b) la mera opponibilità ai terzi della domanda, derivante dall'eventuale iscrizione, non ha alcuna utilità pratica, in mancanza del suddetto effetto prenotativo; c) il suddetto effetto prenotativo della pubblicità della domanda giudiziale non appare essenziale a soddisfare l'esigenza costituzionale di tutela giurisdizionale dei diritti, atteso che l'eventuale prevalenza dell'acquisto perfezionato dal terzo nelle more del giudizio, in pregiudizio dell'attore ex art. 2932 c.c., troverebbe tutela sul piano risarcitorio.

Va infine respinta la tesi, sostenuta da alcune pronunce giurisprudenziali nonché da parte della dottrina, secondo la quale dovrebbe consentirsi nel caso di specie, almeno, una mera pubblicità – notizia della domanda, al fine di assicurare la funzione informativa del sistema di pubblicità d'impresa.

Se infatti si considera che la notizia della proposizione di una domanda giudiziale avente ad oggetto in senso lato la circolazione giuridica della quota di partecipazione sociale può risultare ingiustificatamente pregiudizievole per la società o per il titolare attuale della quota oggetto di pretese palesemente infondate e strumentali, appare evidente come sia del tutto incerto il fondamento di un'interpretazione suppletiva del giudice volta a colmare un preteso vuoto normativo creando un obbligo di iscrizione atipica a fini meramente informativi. Si entra così nel campo di scelte discrezionali del legislatore, il quale ben potrebbe, nella materia societaria, privilegiare l'interesse della società o della compagine societaria a che il mercato non conosca l'esistenza di pretese che potrebbero risultare del tutto infondate se non dirette manifestamente ad arrecare disturbo alla vita societaria.

La funzione del sistema di pubblicità d'impresa non può, allo stato attuale della normativa che lo disciplina, identificarsi nell'informazione del mercato sulle vicende dell'impresa, tanto da consentire la pubblicità di qualsiasi vicenda e notizia potenzialmente di interesse per gli operatori economici.

L'iscrizione della domanda (peraltro erroneamente qualificata come "trasferimento" dall'Ufficio del registro delle imprese: v. visura in atti) va dunque cancellata.

P.Q.M.

Visti gli artt. 2189, 2190 c.c., 16 e 17 DPR 7.12.1995 n.581 e succ.mod.,

accoglie

l'istanza e ordina la cancellazione dell'iscrizione.

Si comunichi.

Varese, 17.5.2010

Il Giudice Delegato del Registro delle Imprese

Dott. Nicola Cosentino